

Revoca in autotutela, per sopravvenuto interesse pubblico, della Delibera del CdA n.1 del 26 gennaio 2026, avente ad oggetto "Interpello interno per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, di responsabile unità organizzativa complessa Ufficio Personale e Paghe, parametro retributivo 250, e contestuale revoca dell'avviso di manifestazione di interesse.

IL CdA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla disciplina dell'autotutela decisoria e della revoca dei provvedimenti per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

VISTO il verbale del CdA del 26 gennaio 2026 n.1, punto 3 avente ad oggetto "Interpello interno per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, di responsabile unità organizzativa complessa Ufficio Personale e Paghe, parametro retributivo 250", con la quale:

- è stata indetta una procedura di interpello interno con acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di tutti i dipendenti;
- è stato approvato il relativo avviso;
- è stato individuato il responsabile del procedimento;
- è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

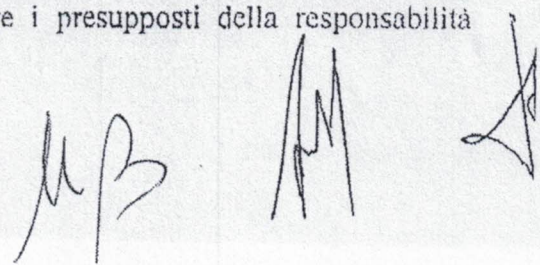
RICHIAMATI i principi generali in materia di autotutela amministrativa, in forza dei quali l'Azienda pubblica in house può procedere all'annullamento d'ufficio, alla rettifica, alla convalida e alla revoca dei propri atti, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, tenendo conto dell'interesse pubblico e degli interessi dei destinatari dei provvedimenti;

CONSIDERATO CHE successivamente all'adozione della citata Delibera n. 1 del 26 gennaio 2026 sono intervenute nuove e più approfondite valutazioni di carattere organizzativo e gestionale da parte dell'Azienda in ordine alle modalità di gestione del servizio che trattasi;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2026 è stato indetto un interpello interno, mediante avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale dipendente, avente natura meramente esplorativa e prodromica rispetto ad eventuali successive determinazioni organizzative dell'Azienda;

CONSIDERATO CHE tale procedura non ha ancora dato luogo ad alcuna scelta nominativa dei dipendenti né all'adozione di provvedimenti individuali di assegnazione, sicché i partecipanti rivestono tuttora la sola qualità di aspiranti/partecipanti all'interpello e non destinatari di un provvedimento favorevole già individuato;

CONSIDERATO CHE, in questa fase meramente prodromica, i partecipanti vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri dell'Amministrazione, senza che si sia instaurata una specifica relazione di trattative o di formazione di un rapporto negoziale individualizzato idonea a integrare i presupposti della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;



CONSIDERATO CHE, pertanto, l'eventuale affidamento soggettivo dei dipendenti circa la prosecuzione o la conclusione favorevole dell'interpello ha natura meramente di fatto e non si traduce in un affidamento giuridicamente tutelabile, atteso che l'Amministrazione conserva, fino alla conclusione del procedimento, il potere di riconsiderare l'interesse pubblico e di esercitare l'autotutela decisoria ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990;

CONSIDERATO CHE le sopravvenute esigenze organizzative, la diversa allocazione delle risorse umane e i vincoli di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale, dettagliatamente richiamati nel preambolo, integrano sopravvenuti motivi di interesse pubblico e una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, tali da rendere non più attuale né coerente con il quadro organizzativo dell'Azienda la prosecuzione della procedura di interpello;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- pertanto, risulta indispensabile una nuova rivalutazione delle scelte amministrative finalizzate al pubblico interesse da parte del Dirigente del Personale;
- rientra nei compiti del Responsabile la riorganizzazione dei compiti e l'attivazione di forme di collaborazione anche tra uffici;

RILEVATO CHE le suddette sopravvenute valutazioni determinano un mutamento dell'interesse pubblico originariamente perseguito con la Delibera di CdA n.1 del 26 gennaio 2026, rendendo non più attuale e non più rispondente alle esigenze dell'Azienda il ricorso all'interpello interno per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, di responsabile unità organizzativa complessa Ufficio Personale e Paghe, parametro retributivo 250";

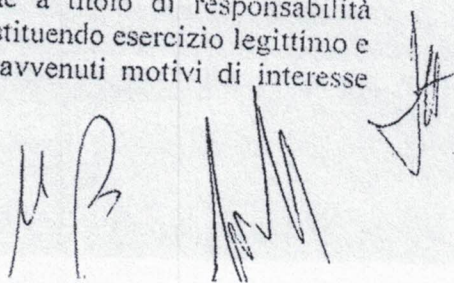
RILEVATO ALTRESÌ CHE la revoca della delibera di CdA e dell'avviso di manifestazione di interesse, in applicazione dei principi generali dell'autotutela, comporta il venir meno degli effetti dell'atto presupposto e degli atti strettamente consequenziali, con conseguente cessazione della procedura avviata;

RITENUTO CHE, alla luce dei principi in tema di autotutela amministrativa, l'Azienda possa legittimamente esercitare il potere di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, rimuovendo un atto presupposto valido ma divenuto inopportuno rispetto al rinnovato assetto dell'interesse pubblico organizzativo, con effetti rivolti principalmente al futuro;

RITENUTO CHE, nella fattispecie in esame, la revoca interviene in un momento in cui non si sono consolidate posizioni giuridiche soggettive in capo ai partecipanti all'interpello, né si è formato un affidamento giuridicamente protetto alla conclusione della procedura in senso loro favorevole, considerata la natura interna ed esplorativa dell'avviso e il rischio fisiologico, noto ai partecipanti, di una possibile riconsiderazione dell'iniziativa da parte dell'Azienda;

RITENUTO CHE le eventuali aspettative soggettive nutrite dai partecipanti alla procedura, non essendo sorrette da un titolo giuridico specifico né da atti attributivi o da scelte nominative già perfezionate, non possono prevalere sul superiore interesse pubblico alla riorganizzazione dei servizi, alla razionale utilizzazione del personale e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RITENUTO CHE, conseguentemente, la presente revoca dell'interpello interno non comporta, di per sé, l'insorgenza di obblighi risarcitori in capo all'Azienda, né a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. né a titolo di danno da affidamento, costituendo esercizio legittimo e proporzionato del potere di autotutela decisoria in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico;



RITENUTO, INFINE, che la revoca della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2026 e del correlato avviso di interpello interno rappresenti la soluzione più idonea ad assicurare il perseguimento del miglior interesse pubblico, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

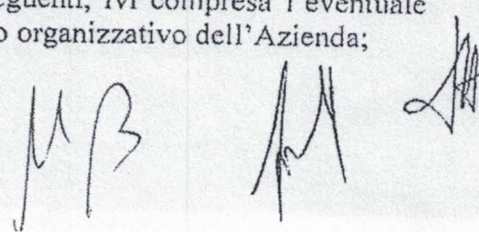
RITENUTO pertanto che sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano la revoca della Delibera n. 1 del 26 gennaio 2026 e dell'avviso di manifestazione di interesse;

ACCERTATO che la presente determinazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio aziendale e consente, anzi, di liberare le risorse già impegnate con la citata determinazione, che potranno essere riorientate verso altre priorità individuate dall'Azienda;

VISTI lo Statuto aziendale, e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

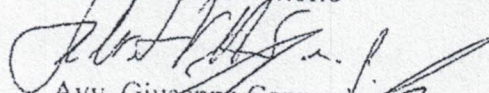
1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2026, avente ad oggetto "Interpello interno per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, di responsabile unità organizzativa complessa Ufficio Personale e Paghe, parametro retributivo 250", nonché il correlato avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale dipendente;
2. di dare atto che la presente revoca è adottata ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto giustificata da sopravvenuti motivi di interesse pubblico organizzativo e da una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, connessi alle intervenute esigenze di riorganizzazione dei servizi, di diversa allocazione delle risorse umane e di contenimento/razionalizzazione della spesa di personale;
3. di dare atto che la presente revoca interviene in una fase meramente prodromica della procedura di interpello, nella quale i dipendenti hanno rivestito la sola qualità di partecipanti/aspiranti, senza che siano stati adottati provvedimenti individuali di assegnazione o comunque atti idonei a consolidare posizioni giuridiche soggettive o un affidamento giuridicamente tutelabile alla conclusione favorevole della procedura;
4. di precisare che, per effetto di quanto sopra, la presente revoca non comporta l'insorgenza, in capo all'Azienda, di obblighi risarcitori a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o di danno da affidamento, non essendosi instaurata alcuna specifica relazione di trattative con singoli futuri contraenti né essendo configurabile, nella fase anteriore alla scelta del contraente/destinatario, un affidamento giuridicamente protetto in capo ai partecipanti all'interpello;
5. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'ufficio competente, a tutto il personale destinatario dell'avviso di interpello revocato, mediante pubblicazione nella sezione intranet aziendale e/o mediante invio di apposita comunicazione interna, con indicazione sintetica delle ragioni di interesse pubblico sottese alla revoca;
6. di incaricare il "Responsabile del Servizio Risorse Umane" dell'esecuzione del presente provvedimento e degli ulteriori adempimenti organizzativi conseguenti, ivi compresa l'eventuale predisposizione di nuove iniziative coerenti con il rinnovato assetto organizzativo dell'Azienda;



7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ove ne ricorrano i presupposti e secondo le forme previste dall'ordinamento interno dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione di
AMTS CATANIA SPA

Avv. Salvatore Vittorio



Avv. Giuseppe Cannavo

Dott.ssa Marcella Barraja

